



COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 DEL 26/07/2023

OGGETTO: TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI

IL VICE SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

Evidenziata la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia.

Rilevata l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle succitate normative ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Rilevata l'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non vengono osservate le prescrizioni dettate dall'**ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 6 agosto 2013 (in Gazz. Uff., 6 settembre 2013, n. 209) - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani**¹.

Evidenziato che al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia si intende attuare l'ordinanza ministeriale ed in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate.

Preso Atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti:

- il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 detto "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";



COMUNE DI DIAMANTE
Aoo aofin02
Prot. N. 16396 del 26/07/2023

• l'Ordinanza del Ministero della salute 03.03.2009 "Tutela dell'incolumità pubblica
"Associazione di cani" pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23.03.2009 e le modifiche apportate
• l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011 pubblicata sulla G.U. Serie
Generale n. 110 del 13 maggio 2011;

- la L.R. 24 novembre 2001, n. 16 "tutela degli animali d'affezione e prevenzione del
randagismo;

Viste le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la Legge n. 94 del 15/07/2009 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ed in particolare l'art. 3 comma 6 per il quale: "le sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00".

Vista la legge 689/81 (Gazz. Uff. del 18/12/2010 n. 295) in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art. 16 comma 2 così come modificato dall'art. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni a regolamenti e ordinanze comunali.

Visto l'art 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL..

Richiamati gli artt. 50-54 di cui al D. Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Tutto ciò premesso;

ORDINA

Art. 1 - Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti

E' vietato abbandonare animali sul territorio Comunale.

E' imposto l'obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente servizio A.S.L. entro 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.

E' imposto l'obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento mediante microchip come disposto dall'art. 4 della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 " Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Art. 2 - Custodia dei cani

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone cittadini, in particolare:

- i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - possono essere tenuti senza museruola soltanto se siano custoditi in appositi spazi recintati di almeno 08.00 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5.00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone e ad occasionali visitatori.

Art. 3 - Condotta dei cani

I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;



• affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
• avere un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche e sulle norme in vigore;

- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art. 4 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani:

- di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza.
- di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore e smaltite secondo le vigenti prescrizioni comunali.

Art. 5 - Deroghe

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

Art. 6 - Altri divieti

E' sempre vietato:

- mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia.
- catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.

Art. 7 - Sanzioni

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del T.U. EE.LL. il quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00:

Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.

In casi di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dalla L.R. n. 21/94 per la specifica violazione.

Art. 8 - Sanzioni Accessorie

Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite da Associazioni animaliste. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia verrà posto a carico dal proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. 22/0/1982 n. 571.

Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).



COMUNE DI DIAMANTE

Aoo aofin02

Prot. N. 16396 del 26/07/2023

Art. 9 - Pagamento in misura ridotta

pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16 L. n. 689/81), nella misura di € 50,00 da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

AVVISA

Che la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza è affidata al Comando di Polizia Municipale e agli altri organi di cui all'art.13 della Legge 24 novembre 1981 n.689;

DISPONE

Che dall'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate tutte le norme con essa incompatibili contenute in regolamenti e ordinanze comunali precedentemente approvati.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n.241, in applicazione della Legge 6.12.1971 n.1034:

- Entro 60 giorni al T.A.R.;
- Entro 120 giorni al Capo dello Stato.

I termini decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Manda per gli ambiti di propria competenza e per conoscenza alla Locale Stazione Carabinieri, alla Regione Calabria, all'aspa territorialmente competente ed alla Prefettura di Cosenza.



IL VICE SINDACO